

MB/AV

Ministero dell'Economia
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV - Ufficio II
dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it

Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati

La direttiva 2006/43 interviene su molti aspetti della revisione legale dei conti e richiede un ampio intervento normativo in sede di attuazione.

Il documento di consultazione formula la proposta condivisibile di procedere a una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione e di accorpate in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale.

Si condivide altresì la proposta di adottare una nozione univoca di "revisione legale dei conti", rimuovendo ogni diversa espressione.

Con riferimento alla proposta di valutare modifiche al sistema del controllo pubblico sui revisori legali e sulle imprese di revisione, attualmente affidato al Ministero della Giustizia, che ha il potere di vigilare sugli iscritti nel registro dei revisori contabili, e alla Consob, per le società di revisione iscritte all'albo speciale di cui all'art. 161 del Tuf, appare opportuno che sia mantenuta la possibilità di dare voce a una rappresentanza delle imprese, come attualmente previsto in relazione alla composizione della Commissione centrale per i revisori contabili.

Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

La direttiva prevede che ciascun ente di interesse pubblico¹ deve dotarsi di un "Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile" incaricato, tra l'altro, di:

¹ Ai sensi dell'art. 2, n. 13 DRC, sono "enti di interesse pubblico":

- gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro;
- gli enti creditizi;
- le imprese di assicurazione;

- monitorare la revisione legale dei conti;
- controllare l'efficacia del sistema di revisione interna;
- verificare e monitorare l'indipendenza del revisore, con particolare attenzione agli eventuali servizi aggiuntivi forniti;
- formulare raccomandazioni in merito alla designazione del revisore.

Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo e/o da membri designati dall'assemblea degli azionisti dell'ente stesso. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

La delega conferita al Governo dall'art. 24 della legge comunitaria 2007 prevede l'individuazione di "soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione degli organi sociali".

Appare opportuno che la nuova disciplina lasci alla discrezionalità delle società di valutare quale sia l'organo deputato a svolgere i compiti del "Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile", con l'obbligo delle stesse di darne comunicazione al mercato e di renderne pubblica la composizione.

Ambito di applicazione dell'obbligo di revisione contabile

L'art. 22 paragrafo 1 della direttiva impone che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente "siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale".

Nel documento di consultazione si propone di valutare la compatibilità con la direttiva dell'art. 2409-bis c.c., che consente di attribuire, a determinate condizioni, la funzione di controllo contabile al collegio sindacale e di valutare altresì l'opportunità di abrogare tale norma.

L'attribuzione al collegio sindacale della revisione contabile appare conforme ai requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 22 della direttiva. Da un lato, infatti, sono previsti requisiti soggettivi per la nomina volti a tutelare l'indipendenza del collegio sindacale (art. 2399), dall'altro, la disciplina della revoca dei sindaci, che richiede la giusta causa e l'approvazione con decreto del tribunale, rafforza la "stabilità" e l'indipendenza dell'organo.

Quanto all'"estranità del processo decisionale", questa non sembra essere posta in discussione dall'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione posto

-
- altri enti ai quali è riconosciuto il carattere di interesse pubblico dai singoli Stati membri per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

in capo ai sindaci dall'art. 2405, essendo questo previsto in ragione delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale. Si osserva ancora al riguardo che la possibilità di attribuire il controllo contabile all'organo di controllo è consentito solo nel modello tradizionale e non anche nel modello monistico, dove l'organo di controllo è costituito da un comitato interno al consiglio di amministrazione, o nel modello dualistico, dove il consiglio di sorveglianza ha poteri di indirizzo strategico e può avere funzioni di alta amministrazione.

Remunerazione del revisore

La previsione degli art. 2409-*quater* c.c. e dell'art. 159 TUF, secondo cui l'assemblea determina il corrispettivo del revisore, è un obbligo aggiuntivo rispetto alla Direttiva ma appare compatibile con la stessa, che è di armonizzazione minima. Il Documento chiede di valutarne la soppressione.

Al riguardo si ritiene che, se è vero che il socio non ha un effettivo controllo sui corrispettivi del revisore, l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea rappresenta una occasione di trasparenza; in alternativa, potrebbe essere considerata l'attribuzione della competenza all'organo di amministrazione accompagnata da una adeguata pubblicità verso il pubblico delle decisioni assunte.

Dimissioni del revisore

Il documento di consultazione propone di inserire una norma che contempli l'ipotesi di dimissioni volontarie del revisore e risoluzione consensuale del contratto di revisione, con l'individuazione di vincoli e condizioni cui subordinare la relativa facoltà (sussistenza di una giusta causa, salvo il risarcimento del danno; inefficacia delle dimissioni senza congruo preavviso, salvo il caso di impedimento grave del revisore; preventivo coinvolgimento delle autorità pubbliche di controllo).

Gli artt. 2409-bis e segg. c.c. nonché gli artt. 155 e segg. del TUF non contengono riferimenti espressi all'ipotesi di dimissioni volontarie del revisore. Si ritiene che in determinate operazioni di ristrutturazione societaria che possono coinvolgere le società la proposta possa essere di aiuto allo scopo di favorire una maggiore flessibilità delle imprese nel gestire nuove esigenze di riallineamento, evitando la necessità di adottare delibere di revoca, che possano avere un impatto negativo sulla reputazione della società conferente o del revisore.